



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1821/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2132/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Roberto Leoni - Componente

Antonino Piro - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 27 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2132/TFNSVE/2025-2026, 2132 - Ricorso proposto dalla società SSDARL AUDAX FONTANELLESE (matricola 953710) contro la società F.C.D. ALSENESE (matricola 935553) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori BARBARINI LUCA (matricola 3982207), BARBARINI SIMONE (matricola 4982267), COCCHI FILIPPO (matricola 4239163), CERI SEBASTIANO (matricola 2139227) e FIORANI DIEGO (matricola 5190369)

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso cumulativo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato per Barbarini Luca in euro 253,00, per Barbarini Simone in euro € 320,00, per Cocchi Filippo in



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

euro 40,00 per Ceri Sebastiano in euro 13,00 e per e Fiorani Diego in euro 27,00, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

Nel ricorso si è costituita tardivamente la resistente la quale ha dato prova dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 573,00, a saldo delle delle somme dovute dalla stessa ricorrente, come da questa quantificato con pec del 18/02/2026 avente ad oggetto la richiesta premio relativa ai 5 medesimi calciatori, allegando contabile bancaria relativa ad un bonifico effettuato in data 20.02.2026 con valuta per il beneficiario per il 23.02.2026.

La resistente, pertanto, rilevando che il ricorso era stato stato depositato (il giorno successivo alla scadenza del sollecito) nonostante il credito fosse già stato estinto nei termini, costringendo la medesima società a un'inutile attività difensiva, auspicava la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e, comunque, chiedeva al Tribunale adito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento integrale della somma dovuta, con condanna della società ricorrente al rimborso delle spese di costituzione e dei costi sostenuti per il presente procedimento, da liquidarsi in via equitativa, con conseguente addebito alla ricorrente del contributo fisso versato.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertato l'intervenuto pagamento da parte della resistente, peraltro, non contestato, a seguito della richiesta premio ricevuta a mezzo pec il 18/02/2026, in data anteriore al deposito del ricorso

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere a fronte dell'intervenuto pagamento.

Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardiva costituzione della resistente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai